

Penale Sent. Sez. 5 Num. 33585 Anno 2026
Presidente: MOROSINI ELISABETTA MARIA
Relatore: MERIGGI FEDERICO MARIA
Data Udiienza: 08/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Lembo Cristian nato a Patti il 07/08/1980

avverso la sentenza del 03/11/2025 della Corte di appello di Messina

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi;
lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Pasquale Sansonetti, che ha chiesto rigettarsi il ricorso con ogni
conseguente statuizione

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Messina, a seguito di appello dell'imputato, ha confermato la sentenza emessa all'esito di giudizio ordinario dal Tribunale di Patti che: aveva dichiarato Cristian Lembo responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (capo A) e omessa consegna delle scritture al Curatore (capo B) quale legale rappresentante della società ITAR s.r.l., dichiarata fallita in data 9 giugno 2020; aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra gli stessi, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed aveva condannato l'imputato alla pena di anni 2 e mesi 1 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; aveva dichiarato

l'imputato inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale e incapace di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata della pena.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del proprio difensore avv. Antonietta Privitera, articolando quattro motivi, di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 223 e 216 l fall. nonché assoluta mancanza di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità penale del ricorrente per il reato di cui al capo A), in ordine all'elemento materiale del reato, alla ritenuta integrazione delle singole distrazioni contestate e del pregiudizio ai creditori, avuto altresì riguardo alla insussistenza ed indeterminatezza della condotta tipica. Deduce che: la sentenza impugnata, affermando il carattere distrattivo dei prelievi e delle operazioni contestate sulla base della mancata indicazione della loro destinazione da parte dell'imputato, aveva riversato su questo il compito probatorio, con inversione del relativo onere, quando al più la risultanza poteva essere valutata quale indice indiziario; la sentenza aveva affermato che le operazioni contestate integravano la bancarotta contestata senza verificare la concreta situazione in cui erano compiute, l'incidenza delle stesse sul dissesto nel quadro in cui la garanzia era assicurata dal patrimonio del medesimo imputato, così violando la regola che discende dalla natura del reato che richiede il pericolo concreto;

2.2. Con il secondo motivo prospetta omessa e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alle specifiche censure formulate dalla difesa. Deduce che: la sentenza aveva affermato il carattere distrattivo delle singole operazioni contestate; non aveva però offerto risposte sui singoli temi sollevati al riguardo nell'atto di appello in ordine alla carenza di indagine sull'impiego delle somme prelevate e alla carenza di valutazione che l'impiego di euro 130.000 per l'acquisto personale non diminuiva le garanzie dei creditori, assicurate dal patrimonio dell'imputato; era mancata ogni analisi della concreta situazione della fallita.

2.3. Con il terzo motivo si duole di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 220 e 16 del R.D. n. 267 /1942 e assoluta mancanza di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità penale del ricorrente per il reato di cui al capo B), in ordine all'elemento materiale del reato, con specifico riguardo alla mancata considerazione della denuncia di sottrazione documentale nonché alla degradazione della responsabilità dolosa a mera responsabilità oggettiva. Deduce che: la sentenza impugnata aveva ridotto a mero espediente la giustificazione al riguardo addotta con il riferimento alla denuncia di smarrimento; non aveva valutato criticamente le allegazioni del commercialista che aveva dichiarato di

avere restituito la contabilità al Lembo; non aveva specificato se la condanna fosse intervenuta in relazione alla fattispecie dolosa o colposa dell'art. 220 l. fall.

2.4. Con il quarto motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 223 e 216 l. fall. nonché assoluta mancanza e/o insufficienza della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e mancato confronto con il terzo motivo d'appello sull'assenza di dolo specifico e sul denunciato ed incolpevole smarrimento delle scritture contabili.

Deduce che: la sentenza non aveva indagato l'elemento soggettivo delle distrazioni, inferendo il dolo dal carattere fittizio di alcune operazioni, senza vagliare se le risorse fossero state impiegate per un risanamento della società; era mancata la dimostrazione del dolo specifico della bancarotta patrimoniale, che richiedeva che l'autore avesse agito allo scopo di distogliere i beni dalla garanzia patrimoniale; l'elemento soggettivo della «bancarotta documentale (capo B) [...] andava escluso a fronte dell'incolpevole smarrimento delle scritture contabili».

3. Il Procuratore Generale, nella propria requisitoria scritta, ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso con ogni conseguente statuizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel complesso infondato, pur presentando vari profili di inammissibilità.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

2.1. Il ricorrente si duole del fatto che il carattere distrattivo delle operazioni contestate sia stato affermato senza verificare la natura delle stesse, con inversione dell'onere della prova, e senza vagliarne l'incidenza sulle garanzie dei creditori, comunque assicurate dal patrimonio del ricorrente.

2.2. Il primo ordine di argomenti deve essere disatteso per convergenti ragioni.

2.2.1. In primo luogo, merita rimarcarsi che, per una serie di operazioni, quali l'acquisto e la rivendita degli opifici nonché l'impiego di somme della fallita per l'acquisto di immobile a titolo personale dell'amministratore, la natura distrattiva dell'operazione è stata accertata in via diretta, proprio verificando i contenuti dell'utilizzazione delle risorse. Il ricorso nemmeno si confronta con i risultati della valutazione espressa dalla sentenza impugnata sul tema, se non con generiche prospettazioni.

2.2.2. Quanto all'argomento secondo cui i prelievi erano stati qualificati come distrattivi in quanto l'imputato non ne aveva, non solo dimostrato, ma neanche

allegato la specifica destinazione e, in particolare, un impiego conforme agli interessi societari, può solo osservarsi che, contrariamente all'assunto difensivo, si tratta di corretta applicazione al caso concreto di consolidato orientamento giurisprudenziale.

In generale, dalla premessa che competono all'amministratore la gestione delle risorse societarie e il relativo tracciamento mediante la documentazione contabile discende in via logica la conseguenza che, una volta che l'accusa abbia dimostrato che cespiti già presenti nel patrimonio dell'impresa non siano stati consegnati al curatore fallimentare senza che ne consti il tipo di impiego, spetta all'amministratore offrire allegazioni dotate di idonea verificabilità in ordine a destinazione effettiva e a correlazione dell'impiego con l'interesse dell'impresa. Al riguardo consolidato orientamento di legittimità ha chiarito appunto che «(i)n materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, tuttavia il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione» (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204 - 01; cfr. anche Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014, Rv. 259848 - 01).

Una volta, allora, che, come nel caso di specie, consti che risorse sono uscite dalla disponibilità della società per disposizione dell'amministratore senza che ne risulti la destinazione all'interesse societario, spetta all'amministratore medesimo allegare compiutamente il tipo di impiego che le stesse hanno ricevuto ad opera della sua gestione.

2.2.3. La sentenza impugnata, pertanto, ha fatto corretta applicazione dei principi in materia laddove ha riconosciuto la distrazione nella fuoriuscita di risorse societarie su disposizione dell'amministratore, con impieghi di cui non risulta né è allegato alcun fine societario, in alcuni casi anzi emergendo l'utilizzo nel vantaggio dell'amministratore stesso.

La prospettazione difensiva, siccome confliggente con consolidato orientamento, senza essere portatrice di argomenti di revisione, risulta manifestamente infondata.

2.3. Parimenti privo di ogni fondamento è il secondo ordine di argomentazioni.

2.3.1. Sotto un primo profilo, il ricorso, prospettando uno iato tra i fatti in rilievo e il manifestarsi del dissesto, evoca la tematica della cd. "zona di rischio

penale" e, in certa misura, quella relativa agli "indici di fraudolenza", strumenti configurati dalla giurisprudenza di legittimità per allineare la fattispecie della bancarotta patrimoniale alla sua offensività tipica di reato a pericolo concreto, selezionando i casi in cui alle operazioni possa riconoscersi una idoneità al pregiudizio patrimoniale.

In particolare, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la "zona di rischio penale", ossia il parametro spazio-temporale entro il quale l'apprezzamento di uno stato di crisi dell'impresa, conosciuto dall'agente, è destinato ad orientare l'interpretazione di ogni iniziativa di distrazione dei beni da parte di quest'ultimo, può valere ad escludere la rilevanza penale della condotta solo quando l'azione addebitata, per le sue caratteristiche intrinseche, non sia idonea ad esporre a pericolo il patrimonio dell'impresa e non sia collocabile in un contesto di condotte che abbiano determinato il dissesto (Sez. 5, n. 18517 del 22/02/2018, Lapis, Rv. 273073 - 01).

In termini convergenti, pure con riferimento alla distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa. (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01).

Emerge dalla sintesi esposta che gli strumenti di selezione della tipicità della bancarotta patrimoniale così richiamati sono destinati, secondo la loro stessa vocazione e definizione, a trovare applicazione per dissolvere l'ambiguità in ordine al significato pregiudizievole di un atto. La loro rilevanza è, di per sé esclusa, laddove, come nel caso di specie, si verta al cospetto di atti univocamente depauperativi e privi di logica aziendale, in termini che manifestano la loro oggettiva funzione nell'impiego delle risorse della fallita a vantaggio esclusivo di altro soggetto economico senza alcun ritorno per la società stessa.

La sentenza impugnata risulta essersi attenuta ai principi così enunciati, sicché le censure articolate dalla difesa sono infondate. E, invero, le impostazioni così richiamate, volte a disambiguare operazioni la cui offensività deve essere riconosciuta attraverso la interpretazione del contesto operativo e cronologico, non

conducono a dubitare invece della natura distrattiva di fatti di sottrazione di risorse verso destinazioni non specificate o, a addirittura, verso impieghi di esclusivo interesse dell'amministratore.

Quanto all'operazione di acquisto e cessione degli opifici, poi, le sentenze di merito hanno espressamente e direttamente accertato la natura fraudolentemente predatoria dell'operazione, in termini rispetto ai quali le allegazioni difensive si manifestano prive di ogni correlazione, ancor prima che carenti di consistenza.

2.3.2. Sotto l'ulteriore profilo, correlato alla prospettata carenza di dimostrata offensività delle operazioni, è sufficiente osservare che il pregiudizio della garanzia patrimoniale riposa nel fatto stesso che erano sottratte risorse patrimoniali della società, oltretutto per importi ingenti in assoluto e, *a fortiori*, in relazione alla situazione della società, eccedendo tali importi quelli stessi di capitalizzazione e patrimonializzazione della fallita.

L'assunto secondo cui la concretezza dell'offesa potesse essere esclusa dalla garanzia del patrimonio del socio è, oltre che generico, intrinsecamente inconferente, posto che la garanzia cui deve avversi primario riguardo è quella offerta dal patrimonio della società, con cui i terzi entrano in rapporto e maturano crediti, sotto l'egida della pubblicità societaria.

A nulla, pertanto, rileva, su tale piano, la responsabilità, sussidiaria o meno, di cui può risultare gravato il socio unico, del cui patrimonio, peraltro, nel caso concreto, nulla è dato conoscere.

3. Il secondo motivo è inammissibile siccome aspecifico, oltre che manifestamente infondato.

3.1. Il ricorso si duole del fatto che la sentenza impugnata non abbia offerto risposta ai singoli motivi di appello sui temi già sopra esplorati.

3.2. Di contro, la sentenza di appello ha dato una risposta, ove pure implicita, ai motivi di appello, nella misura in cui rilevava, anche a prescindere dalla loro intrinseca genericità ed inconsistenza. In particolare, ha dato conto di come si vertesse al cospetto di operazioni fraudolente o prive di dimostrata funzionalità rispetto agli interessi societari.

La sentenza si è anche soffermata sul tema del pregiudizio che le operazioni avevano arrecato nel contesto in cui erano state realizzate, mettendo in rilievo che erano state attuate in situazione di difficoltà economica della fallita («come risultante dalla dichiarazione di fallimento della ITAR, la situazione economica dell'impresa antecedente alla cessione, riportata nel bilancio 2017, dava atto di un crescente aumento dei costi di produzione e dell'esposizione debitoria, atteso che l'esercizio relativo all'anno 2017 si era chiuso con perdite per € 236.130,00; ancora

su ITAR gravavano debiti nei confronti dell' Agenzia delle Entrate per € 3.079,49 e debiti nei confronti di Riscossione Sicilia per € 47.219,52»).

La medesima sentenza ha offerto risposte specifiche ai quesiti posti dall'atto di appello, secondo la già articolata argomentazione logico giuridica per cui: la difesa non aveva fornito alcuna idonea allegazione sulla destinazione delle risorse uscite dal patrimonio societario; gli impieghi avevano avuto destinazioni ignote o a favore della sfera personale dell'amministratore; era irrilevante l'eventuale garanzia offerta dal patrimonio dell'amministratore e socio unico; la tipologia delle operazioni, «nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale» valeva a confermare la natura distrattiva delle stesse.

3.3. La sentenza, pertanto, come già evidenziato, ha offerto risposta alle questioni salienti in ordine al riconoscimento della natura distrattiva delle operazioni incriminate.

Il motivo, che con tali corrette argomentazioni nemmeno si confronta, risulta affetto da genericità estrinseca oltre che da manifesta infondatezza.

4. Il terzo motivo è infondato.

4.1. La difesa deduce che non è stato dimostrato quantomeno l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 220 l. fall. contestato al capo B), in particolare a fronte della denuncia-querela di smarrimento della contabilità che l'imputato aveva presentato in data 18 maggio 2019.

4.2. La sentenza impugnata ha offerto adeguata motivazione sul tema, rilevando in primo luogo che: Lembo non si era presentato alle ripetute convocazioni indirizzategli dal Curatore ai sensi dell'art. 49 l. fall., il 29 giugno, il 6 luglio e il 4 agosto 2020; non aveva trasmesso la documentazione contabile né fornito giustificazioni per la mancata consegna; il commercialista dell'imputato aveva avvisato il curatore di avere restituito tutta la documentazione al Lembo.

Rilevi, questi, in base ai quali la Corte territoriale ha concluso che: in assenza di più concreti riscontri, la denuncia di smarrimento della documentazione contabile si mostrava quale mero espediente messo a punto dall'imputato per non consegnare volontariamente i libri e le scritture contabili della ITAR S.r.l.; comunque, a tutto concedere, il reato era punibile anche a titolo di colpa. In relazione a tale possibilità, l'aumento di un solo mese di reclusione per la continuazione sulla pena base rimaneva legittimo e congruo.

4.3. La motivazione della sentenza impugnata è priva di illogicità, nelle sue richiamate articolazioni.

4.3.1. Anche a prescindere dal rilievo che il ricorso nulla allega sul contenuto della denuncia che dovrebbe accreditare la plausibilità della versione difensiva, si

mostra logica la conclusione che le due sentenze di merito poggiano sulle premesse di un comportamento dilatorio e di resistenza dell'imputato manifestato dalle mancata consegna della documentazione e dalla mancata presentazione alla convocazione senza alcuna contestuale giustificazione e senza indicazioni sulle vicende di consegna da parte del commercialista.

Quello così descritto costituisce appunto un atteggiamento che l'imputato ha posto in essere contravvenendo a specifici obblighi di cooperazione informativa con la procedura fallimentare, in termini che avvalorano sul piano logico e fattuale la conclusione assunta dalla sentenza impugnata.

È dato anzi osservare che la carenza di riscontri in ordine allo smarrimento denunciato nel quadro di consistenti e sistematiche operazioni distrattive è tale da supportare significativamente l'assunto di una sottrazione volontaria di cui la contestazione adottata non ha inteso valorizzare ulteriori implicazioni finalistiche.

4.3.2. Rimane, pertanto, assorbita l'argomentazione secondaria offerta dalla sentenza in ordine alla rilevanza del fatto ove pure realizzato per mera colpa.

D'altro canto, in assenza di migliori argomenti e spiegazioni difensive, appare priva di illogicità la considerazione con cui la sentenza ha affermato che lo smarrimento della contabilità risulta quantomeno evocativo della condotta colposa, alla stregua del modello comportamentale dell'amministratore nell'adempimento degli obblighi di conservazione a lui rimessi.

5. Il quarto motivo è inammissibile.

5.1. La doglianza in ordine alla carenza di motivazione sul dolo del reato di bancarotta patrimoniale è inconsistente nelle sue varie componenti.

5.1.1. In primo luogo, il motivo è inammissibile in quanto già il motivo d'appello era assolutamente aspecifico. A fronte della sentenza di primo grado che dava conto di come la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione richiedesse soltanto il dolo generico, l'atto di appello si è limitato assertivamente a dedurre la carenza di dimostrazione del dolo specifico.

La sequenza è stata poi ripetuta con il motivo di ricorso a fronte di una motivazione della sentenza di appello che aveva dedicato specifiche argomentazioni alla dimostrazione della natura deliberatamente fraudolenta delle operazioni, nel quadro della ribadita premessa della sufficienza del dolo generico nella fattispecie in esame.

5.1.2. Il motivo è altresì manifestamente infondato laddove rinvia la sua premessa nella affermazione della necessità di un dolo specifico nella fattispecie in rilievo quando è, al riguardo, pacifica la sufficienza del dolo generico, secondo quanto appunto correttamente esplicitato dalle sentenze di merito.

Costituisce, appunto, approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'assunto secondo cui «l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte» (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 - 01). È stato altresì specificato che «(i)n tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, oggetto del dolo non è la consapevolezza del dissesto o la sua prevedibilità in concreto, quanto la rappresentazione del pericolo che la condotta costituisce per la conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguente tutela degli interessi creditori» (Sez. 5, n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261367 - 01).

5.2. È comunque priva di concreto e pertinente costruito la deduzione secondo cui la sentenza aveva mancato di motivare il dolo delle operazioni o lo aveva tratto soltanto dai contenuti delle stesse.

Avendo descritto operazioni con cui l'amministratore aveva sviato risorse della società verso destinazioni ignote o di suo interesse personale, la sentenza ha dato idoneamente ed espressamente conto anche della natura fraudolenta delle stesse e del corrispondente dolo in capo al suo autore.

In particolare, dimostrato il carattere simulato e strumentale delle operazioni relative all'acquisto degli opifici con conseguente acquisizione di mutui e successiva rivendita con simulato corrispettivo degli stessi, in modo piano la sentenza ne aveva tratto l'inferenza del dolo dell'amministratore.

Ciò in coerenza con il generale canone secondo cui il dolo, quale elemento soggettivo che ha natura psicologica, si desume in via indiretta dai fatti oggettivi che, qui, invero, come motivato dalla Corte territoriale, offrivano indici inequivoci.

5.3. In relazione al reato di cui al capo B), contestato ai sensi dell'art. 220 in relazione all'art. 16 n. 3) l. fall., ma impropriamente evocato nel ricorso quale "bancarotta documentale", in ordine all'elemento soggettivo vale quanto già evidenziato al motivo precedente.

6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso l'08/06/2026

Il Consigliere estensore
Federico Maria Meriggi

Il Presidente
Elisabetta Maria Morosini